



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5750 DEL 01/07/2020

OGGETTO: Art.12 del D. Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 – Comune di Cannara - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS – Realizzazione centro cinofilo in Variante al Programma di Fabbricazione ai sensi dell'art 32, comma 6, della L.R. 1/2015 e smi, - Voc. Santa Lucia - "FUNNY DOG" di Cascioli Leonardo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 "Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica".

Vista la nota n° 0078093 del 04/05/2020 del Comune di Cannara, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla proposta di Variante al Programma di Fabbricazione per la realizzazione di un centro cinofilo in loc. Voc. Santa Lucia.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0083310 del 14/05/2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la proposta di Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Cannara, per la realizzazione di un centro cinofilo in loc. Santa Lucia. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Ufficio Territorio e Pianificazione.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

AFOR - Agenzia Forestale Regionale.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0088069 del 21/05/2020 con il quale si comunica che, *"In relazione al procedimento in oggetto, in base alla documentazione presentata ed alla tipologia di intervento sottoposto a verifica la scrivente ARPA Umbria, ritiene che non sia necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto, per le matrici ambientali di propria competenza, gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi"*.

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0089357 del 25/05/2020 con il quale si comunica che, *"Con riferimento all'istanza inviata con la nota di cui all'oggetto e alla documentazione fornita dal proponente, sulla base dell'istruttoria fatta dal servizio, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica"*.

SERVIZIO Urbanistica, Riqualficazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio _ Paesaggio. Parere prot. n. 0091144 del 27/05/2020 con il quale si comunica che, *"Con nota prot. n. 0083310-2020 del 13/05/2020 il Serv. Sostenibilità Ambientale, Valutazioni Ed Autorizzazioni Ambientali ha richiesto la valutazione di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, nell'ambito di quella S.U.A.P. (Art. 8 D.P.R. 160/2010) attuata ai sensi dell'art. 32, cc. 10 e 11, della L.R. 1/2015, comunicando che la documentazione inerente l'istanza è reperibile all'indirizzo:*

<https://comune.cannara.pg.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13335-pianificazionegovernno-territorio/contenuti/178649-realizzazione-centrocinafilo-variante-programma>

La verifica in oggetto riguarda la Variante parziale al Programma di Fabbricazione del Comune di Cannara (PG) ex art. 32, comma 6, della LR 1/2015 inerente la trasformazione di un'area classificata come Ep, zona agricola di pregio, che passerebbe a Zona Fpr, "aree per attrezzature e servizi privati", per realizzarvi un'attività di pensione per cani, sita in Loc. Vocabolo Santa Lucia. I terreni interessati sono classificati al NCT al Foglio 7 particelle 135*

(Uliveto), 906 (Sem.arborato), 909 (Seminativo), 910 (Seminativo), 914 (Uliveto),916 (Vigneto). La superficie interessata è di 0,9560 ha.

La proposta variante urbanistica è propedeutica alla realizzazione in progetto di una struttura destinata a "pensione per cani" su un lotto di terreno avente la superficie di mq. 9.290,00 in cui è proposta una SUC di mq 866,18. Gli edifici sono tutti a un piano e alcuni di tipo leggero:

Edificio plurifunzionale SUC mq 359.61

Tendostruttura SUC mq 45.00

Tendostruttura SUC mq 87.50

Tettoia SUC mq 42.00

Pensione per cani SUC mq 332.07

La riclassificazione dell'area in Zona Fpr* comporta le seguenti Grandezze edilizie:

Superficie Utile Coperta (Suc), complessiva massima realizzabile = 866,18mq.

Altezza massima degli edifici = m 3,40 (coperture inclinate ad unica falda); m 3,60 (coperture inclinate a doppia falda); m 3,00 (copertura piana). Da un punto di vista paesaggistico questo intervento s'inserisce in un paesaggio rurale e agricolo quasi integro e si rileva l'area non è sottoposta a tutela da un punto di vista paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

Ai fini di un ottimale inserimento paesaggistico dei manufatti si chiede di prevedere nel progetto definitivo: lungo tutto il perimetro dell'intervento, una fascia vegetale di essenze arboree e arbustive disposta non per filari compatti, ma in ordine sparso in modo da conseguire un effetto di naturalità e in modo da creare una continuità con il verde limitrofo;

considerato il rilevante numero di alberi di olivo e querce presenti nel sito, sarebbe auspicabile preservare il maggiore numero possibile di alberi, arbusti autoctoni e di olivi;

nel caso si dovesse ricorrere all'eventuale espianamento degli olivi presenti bisognerà attenersi a quanto riportato nell'Art. 94 (Oliveti) della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico governo del territorio e materie correlate".

SERVIZIO Urbanistica, Riqualficazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio _ Urbanistica. Parere prot. n. 0099595 del 11/06/2020 con il quale si comunica che, "Con nota prot. 83310 del 13 maggio 2020 è stato richiesto il parere di competenza del Servizio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, alla quale è stata allegata la documentazione tecnico progettuale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza, dalla stessa, si evince che il progetto proposto prevede la realizzazione di un centro cinofilo secondo le modalità previste all'art. 8 del DPR 160/2010 e all'art. 32 commi 6, 10 e 11, della LR 1/2015.

L'area oggetto di intervento attualmente è classificata quale "Area di particolare interesse agricolo - Ep" dal Programma di fabbricazione vigente del Comune di Cannara e il progetto ne prevede la trasformazione in zona " Fpr "destinata ad insediamenti per attrezzature e servizi privati di cui all'art 96 del rr 2/2015. La stessa è ubicata in Vocabolo S. Lucia ed è identificata al catasto terreni del Comune di Cannara al foglio 7 partt. 135-906-909-910-914-916, per una superficie complessiva di circa 9560 mq, ed è posta nelle vicinanze della strada comunale "Vocabolo S. Lucia" in una zona attualmente priva di altri edifici; l'area attualmente è adibita ad usi agricoli e conta la presenza di circa 100 olivi.

Il progetto presentato dalla Ditta Funny Dog prevede la realizzazione di un complesso edilizio da adibire a pensione e addestramento per cani comprendente 2 edifici, delle tendostrutture e degli spazi attrezzati per l'addestramento, oltre a spazi per parcheggi pubblici e privati ed aree a verde. Il complesso edilizio in progetto avrà una superficie utile coperta di 866 mq. circa e prevede un primo edificio, di pianta rettangolare con patio interno e di un solo livello fuori terra, con destinazione plurifunzionale in quanto comprende locali adibiti a bar/ristoro, spogliatoi per il personale e servizi igienici, ambulatorio e sale mediche, uffici, sala toelettatura per cani e sala d'aspetto, magazzini e rispostigli, nonché un alloggio per il custode di circa 80 mq.; mentre il secondo edificio è adibito a struttura ricettiva per cani ed è costituita da due linee di box per il ricovero, e da servizi quali la cucina, servizi igienici e da depositi e ripostigli.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due tendostrutture adibite alla riabilitazione dei cani e all'addestramento invernale, di una piscina, di un campo "agility dog", di un campo di addestramento e di una tettoia; è prevista anche la realizzazione delle opere complementari a

corredo del progetto, come le opere di urbanizzazione, la recinzione dell'area, le dotazioni territoriale per verde e parcheggi, ecc.

Tenuto conto che:

□ nella delibera di Giunta Comunale n. 36 del 22/04/2020 al punto n. 2 del deliberato si "prende atto circa l'inadeguatezza delle previsioni del vigente Programma di Fabbricazione e dell'insufficienza delle aree a Servizi Privati esistenti in quanto sature da attività presenti ed anche in virtù del tipo di attività della richiesta presentata";

□ nelle conclusioni del Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. viene riportato che "sulla base dell'entità e delle caratteristiche delle opere da realizzare, considerati gli interventi di progetto e verificati i modesti effetti ambientali che esso potrà produrre, si può affermare che il progetto inerente la "variante al P.di F. del Comune di Cannara, con trasformazione da zona Ep ad attività produttive del comparto indicato in progetto, sia da escludere dal procedimento di V.A.S., anche in coerenza con quanto riportato all'art. 3 co. 4 della L.R. n. 12/2010. Gli effetti ambientali e strategici della variante rispetto all'attuazione conforme al Programma di Fabbricazione sono leggermente positivi per alcuni aspetti e pressoché ininfluenti per altri."

Ciò detto, per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS inerente alla variante al Programma di fabbricazione vigente, per la materia di competenza inerente gli aspetti urbanistici, non si rilevano cause ostative alla trasformazione proposta.

Si rilevano invece alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti in fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al Programma di fabbricazione del Comune di Cannara, ai sensi del DPR 160/2010, e di quanto previsto all'art. 32, commi 6, 10 e 11, della LR 1/2015. In particolare dovrà essere prodotta:

1. il parere geologico ed idrogeologico di cui all'art. 89, DPR 380/2001;
2. il parere idraulico di cui all'art. 28, comma 10, LR 1/2015;
3. il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, LR 1/2015;
4. la modifica delle norme tecniche riportate nell'elaborato denominato "Relazione Tecnica", con riferimento ai parametri edilizi ed urbanistici che dovranno essere quelli riportati nel progetto;
5. l'autorizzazione ai sensi del comma 4, lett. d) dell'articolo 94 della L.r. 1/2015 inerente all'abbattimento degli olivi; a tale proposito si rammenta che gli olivi abbattuti e non rimessi a dimora, per quanto previsto dal citato art. 94, dovranno essere rimpiantati in sito diverso, dandone indicazione in fase di procedura urbanistica di approvazione del progetto.

In ultimo si ritiene che le superfici destinate a residenza, inerenti all'alloggio per custode, debbano essere limitate e contenute entro le reali necessità dell'attività, come peraltro la piscina dovrà avere dimensioni e caratteristiche tali da configurarsi quale spazio per la riabilitazione degli animali, come riportato nella Relazione Tecnica allegata al progetto in argomento".

AFOR - Agenzia Forestale Regionale Umbra. Parere prot. n. 0099781 del 12/06/2020 con il quale si comunica che, "Vista l'istruttoria di seguito riportata, svolta e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Reg. d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.;
- la L.R. 1/2015 s.m.i.;
- la L.R. n. 12 del 16 Febbraio 2010 s.m.i.;
- la D.G.R. n. 233 del 13 Marzo 2018.

E' stata analizzata la documentazione presente sul portale del comune di Cannara fornito nella nota di convocazione della conferenza. Tra gli allegati della suddetta documentazione particolare attenzione è stata rivolta ai particolari costruttivi, alla relazione tecnica e geologica, alla Certificazione di compatibilità in materia idrogeologica, ecc., attraverso i quali si osserva che la proposta progettuale interessa terreni sottoposti a vincolo di cui alla L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i..

-Precisato che la presente ISTRUTTORIA è stata redatta dal Responsabile del Procedimento: ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per

le foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,
L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali. Contenzioso “che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo DIRIGENTE, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta del Responsabile del Procedimento contenuti nella su riportata ISTRUTTORIA,
rilascia il seguente PARERE:

“si ritiene che gli interventi proposti, pur essendo ricompresi all’interno di un’area soggetta ai vincoli di cui alla L.R. 28/01 s.m.i. (Testo unico regionale per le foreste) e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., siano compatibili con le condizioni geomorfologiche ed idrauliche del territorio interessato”. Considerato altresì che alberature previste nel progetto sono sufficienti in termini numerici e coerenti circa le specie arboree prescelte, non viene fatta alcuna prescrizione, tuttavia relativamente alla estirpazione degli olivi si dovrà attendere la relativa autorizzazione del comune di Cannara ai sensi della L.R. 1/2015 art.94 comma 4”.

Provincia di Perugia. Parere prot. n. 0100363 del 12/06/2020 con il quale si comunica che, “L’area oggetto d’intervento è posta in Loc. Vocabolo Santa Lucia nel Comune di Cannara ed ha una superficie catastale totale di Ha 0,9560. Il progetto prevede una variante al P. di F. per trasformare un’area classificata come Ep, agricola di pregio, a Zona Fpr*, per realizzarvi un’attività di pensione per cani. Attualmente l’area è usata come seminativo e vi è un oliveto, recentemente impiantato, di 100 esemplari arborei. Queste piante verranno espianate e ripiantate all’interno dell’area. Il progetto nel suo complesso prevede la realizzazione di alcune strutture aventi una superficie utile coperta totale (SUC) pari a 866 mq, così suddivisi:

-edificio plurifunzionale SUC mq 359.61

-tendostruttura SUC mq 45.00

-tendostruttura SUC mq 87.50

-tettoia SUC mq 42.00

-pensione per cani SUC mq 332.07

Sono previsti nel progetto:

-parcheggio esterno alla struttura e parcheggio privato pertinenziale;

-locale servizi delle dimensioni di mq 356 destinato a clinica veterinaria (mq. 72,00), servizi/bar (mq 100), toelettatura (mq 45), alloggio custode (mq 92), ripostigli/magazzini (mq 47); con un cortile interno delle dimensioni di ml 6,20x12,40;

-una tendo-struttura riscaldata delle dimensioni di mq 35,00 per la riabilitazione invernale;

-una piscina per cani delle dimensioni di mq 12;

-una tendo-struttura delle dimensioni di mq 84 per l’addestramento invernale dei cani;- un campo agility da ml 30 x ml 40;

-una tettoia in legno di mq 42 da usare come riparo in caso di pioggia;

-sgambatoi;

-struttura in muratura per n° 12 ricoveri singoli per cani;

-un campo di addestramento delle dimensioni di ml 40 x 30;

-zone a verde dove verranno messe a dimora varie alberature di specie autoctone, aventi funzione estetica ed ombreggiante;

-recinzione perimetrale realizzata con cordolo in cemento paletti in ferro e rete metallica plastificata.

In riferimento della pratica in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza della scrivente Provincia, si osserva che l’area d’intervento rientra all’interno dei seguenti ambiti:

Interesse di valore paesaggistico e storico-culturale

-coni visuali da decreto ministeriale:

-scheda 6 - Perugia D.M. 13.01.1956 – Loggia di San Pietro.

-scheda 9 - Perugia D.M. 10.05.1957 - Giardino Carducci.

-sistema insediativo di riferimento: policentrismo diffuso.

Variante n. 1 - Approvata con D.G.P. n. 14 del 03.02.2009 - PTCP

-A.E.P.: aree ad alta esposizione panoramica.

Unità di Paesaggio e sistema paesaggistico – PTCP

-UdP Cannara n. 65 "Basse colline ad ovest della valle Umbra", paesaggio collinare in evoluzione, direttive di controllo.

-UdP di rilevante valore paesaggistico: classe 4, riconosciuta valenza paesaggistica. RERU "Rete Ecologica Regionale"

-Frammenti e Pietre di guado: connettività.

Dall'analisi degli elaborati progettuali riguardo agli aspetti paesaggistico-ambientali di pertinenza del piano provinciale vigente, si ritiene che il presente progetto sia compatibile con le norme del PTCP. Si evidenzia comunque che riguardo alla Udp di appartenenza ed alla particolare visibilità dell'area è fondamentale mitigare l'intervento come anche attenuare i rumori causati dagli animali ospitati nel canile. Inoltre è necessario attivare alcune accortezze riguardo alla connettività riscontrata.

Per cui, a riferimento di quanto rilevato, si dovranno rispettare le prescrizioni di seguito elencate.

-Si dovrà mantenere la vegetazione arborea presente.

-Si dovrà realizzare una siepe perimetrale arboreo-arbustiva utilizzando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche ecologiche dell'area.

-La rete della recinzione in progetto dovrà essere scollegata da terra, almeno in alcuni tratti, di almeno 20 cm per consentire la bio-permeabilità dell'area.

-I parcheggi e le aree pedonali dovranno essere realizzati con materiali drenanti.

UMBRIA Acque. Parere prot. n. 0100708 del 15/06/2020 con il quale si comunica che, "Vista la procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS indetta dalla Regione Umbria - per l'acquisizione di tutti i pareri circa l'approvazione del Progetto di Variante al programma di fabbricazione di cui all'oggetto, pervenuta alla scrivente Società in data 18/05/2020 e acquisita con ns. prot. 100574/20;

Preso atto della natura e dell'entità degli interventi previsti;

Viste le norme imposte dal disciplinare tecnico di gestione del Servizio di fognatura approvato nei comuni dell'A.T.O. Umbria 1 (oggi A.U.R.I.);

TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

RETE IDRICO-POTABILE

Allo stato attuale l'acquedotto esistente ed in gestione alla scrivente è così composto:

In corrispondenza alla banchina sinistra di Via Santa Lucia direzione Case Brillì esiste una condotta in PEAD DE 40 afferente al sistema distributivo di Collemancio, con una pressione di esercizio nel punto di consegna di circa 4 bar. Dall'analisi della relazione tecnica si evince una considerevole portata di punta non erogabile in diretta dal pubblico acquedotto, alla luce di questo è ipotizzabile concedere utenza con contatore calibro dn 15 con portata massima di metri cubi orari 2,00. Qualora tale portata non sia sufficiente al fabbisogno e comunque alla luce dell'attività da svolgere dovrà essere cura del richiedente provvedere alla realizzazione di un idoneo sistema di accumulo e rilancio rappresentando che la condizione sopra espressa in termini di capacità idraulica risulta la massima concedibile.

Le opere di allacciamento della rete principale e la realizzazione del gruppo contatore, sarà realizzata dalla scrivente in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato secondo le previsioni di cui alla Deliberazione n. 4 A.T.O. n.1 UMBRIA del 06/02/2009; le stesse saranno oggetto di definizione in sede di richiesta da inoltrarsi a cura del soggetto attuatore presso i competenti uffici di questa azienda; a tal proposito si comunica sin da ora che la posizione del vano contatore dovrà essere a confine fra la strada pubblica via Santa Lucia e la proprietà privata, in posizione che sarà concordata con il soggetto gestore. Visto che l'intera struttura sarà dotata di sistemi di recupero delle acque meteoriche per il riutilizzo attraverso integrazione con acqua potabile su parte degli impianti interni (Lavatrice, Wc, ecc.), si prescrive che nel serbatoio di inter-connessione tra approvvigionamento idrico da acquedotto e da recupero, siano messe in atto tutte le precauzioni atte ad evitare in qualsiasi condizione di utilizzo il ritorno all'interno delle tubazioni del pubblico acquedotto di acqua. A questo fine la bocca del tubo di alimentazione in comunicazione diretta con l'acquedotto, dovrà trovarsi al di sopra dello scarico di troppo pieno che deve avere un diametro pari al doppio di quello della tubazione di mandata, in modo da realizzare una disconnessione fisica tra acquedotto ed impianto interno che dovrà impedire ogni ritorno dell'acqua per sifonamento e comunque nel rispetto

dell'Articolo 13 del **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO ACQUEDOTTO 1** Approvato con Deliberazione n.20 del 17/12/2003 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n.1 Ultima revisione approvata con Deliberazione A.T.I. n.1 del 22/11/2011.

RETE FOGNARIA

Preso atto che dal sopralluogo del nostro personale l'unico percorso disponibile lungo la via pubblica, risulta essere maggiore di 4.00 km;

Si considera pertanto che l'area oggetto d'intervento non si colloca in zona servita da pubblica fognatura ai sensi della D.G.R. 627/2019, art.2 c. 1 lett.hh "aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura", con conseguente decadenza dell'obbligo di immissione nella pubblica fognatura di cui all'Art.10 del sopra citato Disciplinare;

INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE GESTITE

Dall'analisi delle tavole non emergono interferenze tra l'area di intervento e le infrastrutture gestite".

AURI Umbria. Parere prot. n. 0102403 del 17/06/2020 con il quale si comunica che, "Con riferimento alla procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS indicata in oggetto, si trasmette il parere, con le valutazioni e prescrizioni, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato Umbra Acque S.p.A. (prot. n. 120378 del 13/06/2020)".

ALLEGATO Parere Umbra Acque. Parere prot. n. 0100708 del 15/06/2020

SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria. Parere prot. n. 0108675 del 25/06/2020 con il quale si comunica che, "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con PEC Prot. n.83310del 13/05/2020;

Visto che, l'area interessata dalla variante in oggetto ricade in unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti di cui all'articolo 81e 82 della L.R. 1/2015;

Considerato che, nei frammenti è incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di vegetazione legnosa al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica;

Tenuto conto che, al fine di mitigare gli effetti negativi dal punto di vista ambientale, nel progetto in esame è prevista la realizzazione di superficie a verde per circa 300 mq. e la messa a dimora di 161 individui di specie arboree autoctone coerenti con la vegetazione del territorio, si esprime parere favorevole alla variante in oggetto a condizione che:

□in aggiunta a quanto già previsto dal progetto, venga realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione arborea ed arbustiva continua, esterna alla recinzione perimetrale del lotto di intervento, lato nord e lato est (Figura 1), tramite la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni (vedi allegato W del R.R. 7/2002di attuazione della L.R. 28/2001) al fine di incentivare la connessione ecologica tra le alberature preesistenti e quelle di nuovo impianto previste dal progetto.

Rilevato che:

- Il progetto prevede una variante al P. di F. per trasformare un'area classificata come Ep, agricola di pregio, a Zona Fpr*, per realizzarvi un'attività di pensione per cani.
- L'area interessata dall'intervento, è in loc. Santa Lucia in Comune di Cannara ha una superficie catastale totale di Ha 0,9560. Il progetto prevede una variante al P. di F. per trasformare un'area classificata come Ep, agricola di pregio, a Zona Fpr*, per realizzarvi un'attività di pensione per cani. Attualmente l'area è usata come seminativo e vi è un oliveto, recentemente impiantato, di 100 esemplari arborei. Queste piante verranno espianate e ripiantate all'interno dell'area.
- Il progetto nel suo complesso prevede la realizzazione di alcune strutture aventi una superficie utile coperta totale (SUC) pari a 866 mq, così suddivisi:
 - edificio plurifunzionale SUC mq 359.61
 - tendostruttura SUC mq 45.00+tendostruttura SUC mq 87.50
 - tettoia SUC mq 42.00
 - pensione per cani SUC mq 332.07
 Inoltre sono previsti nel progetto i seguenti interventi:
 - parcheggio esterno alla struttura e parcheggio privato pertinenziale;

- locale servizi delle dimensioni di mq 356 destinato a clinica veterinaria (mq. 72,00), servizi/bar (mq 100), toelettatura (mq 45), alloggio custode (mq 92), ripostigli/magazzini (mq 47); con un cortile interno delle dimensioni di ml 6,20x12,40;
- una tendo-struttura riscaldata delle dimensioni di mq 35,00 per la riabilitazione invernale;
- una piscina per cani delle dimensioni di mq 12;
- una tendo-struttura delle dimensioni di mq 84 per l'addestramento invernale dei cani;
- un campo agility da ml 30 x ml 40;
- una tettoia in legno di mq 42 da usare come riparo in caso di pioggia;
- sgambatoi;
- struttura in muratura per n° 12 ricoveri singoli per cani;
- un campo di addestramento delle dimensioni di ml 40 x 30;
- zone a verde dove verranno messe a dimora varie alberature di specie autoctone, aventi funzione estetica ed ombreggiante;
- recinzione perimetrale.

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, i previsti interventi non comportano potenziali significative modificazioni dello stato dei luoghi pur necessitando di idonei accorgimenti per un migliore inserimento nel contesto dei luoghi interessati. Non è necessario che la proposta di sia sottoposta a VAS, è tuttavia necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dettare adeguate prescrizioni che indirizzino la successiva fase progettuale.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Cannara, per la realizzazione di un centro cinofilo in loc. Santa Lucia.
2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti prescrizioni:

Aspetti Urbanistici.

Nelle successive fasi dell'iter procedurale si dovrà produrre:

- il parere geologico ed idrogeologico di cui all'art. 89, DPR 380/2001;
- il parere idraulico di cui all'art. 28, comma 10, LR 1/2015;
- il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, LR 1/2015;
- la modifica delle norme tecniche riportate nell'elaborato denominato "Relazione Tecnica", con riferimento ai parametri edilizi ed urbanistici che dovranno essere quelli riportati nel progetto;
- l'autorizzazione ai sensi del comma 4, lett. d) dell'articolo 94 della L.r. 1/2015 inerente all'abbattimento degli olivi a cura del Comune di Cannara; a tale proposito si rammenta che gli olivi abbattuti e non rimessi a dimora, per quanto previsto dal citato art. 94, dovranno essere rimpiantati in sito diverso, dandone indicazione in fase di procedura urbanistica di approvazione del progetto.

In ultimo si ritiene che le superfici destinate a residenza, inerenti all'alloggio per custode, debbano essere limitate e contenute entro le reali necessità dell'attività, come peraltro la piscina dovrà avere dimensioni e caratteristiche tali da configurarsi quale spazio specifico per la riabilitazione degli animali, come riportato nella Relazione Tecnica allegata al progetto in argomento".

Aspetti Naturalistici e paesaggistici

Si dovrà mantenere la vegetazione arborea presente.

Si dovrà realizzare una siepe perimetrale arboreo-arbustiva utilizzando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche ecologiche dell'area.

La rete della recinzione in progetto dovrà essere scollegata da terra, almeno in alcuni tratti, di almeno 20 cm per consentire la bio-permeabilità dell'area.

I parcheggi e le aree pedonali dovranno essere realizzati con materiali drenanti.

Ai fini di un ottimale inserimento paesaggistico dei manufatti si chiede di prevedere nel progetto definitivo: lungo tutto il perimetro dell'intervento, una fascia vegetale di essenze arboree e arbustive disposta non per filari compatti, ma in ordine sparso in modo da conseguire un effetto di naturalità e in modo da creare una continuità con il verde limitrofo; considerato il rilevante numero di alberi di olivo e querce presenti nel sito, sarebbe auspicabile preservare il maggiore numero possibile di alberi, arbusti autoctoni e di olivi. Nel caso si dovesse ricorrere all'eventuale espianto degli olivi presenti bisognerà attenersi a quanto riportato nell'Art. 94 (Oliveti) della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico governo del territorio e materie correlate".

In aggiunta a quanto già previsto dal progetto, venga realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione arborea ed arbustiva continua, esterna alla recinzione perimetrale del lotto di intervento, lato nord e lato est, tramite la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni (vedi allegato W del R.R. 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001) al fine di incentivare la connessione ecologica tra le alberature preesistenti e quelle di nuovo impianto previste dal progetto.

Aspetti idraulici

RETE FOGNARIA

Preso atto che l'unico percorso disponibile lungo la via pubblica, risulta essere maggiore di 4.00 km si considera che l'area oggetto d'intervento non si collochi in zona servita da pubblica fognatura ai sensi della D.G.R. 627/2019, art.2 c. 1 lett.hh "aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura", con conseguente decadenza dell'obbligo di immissione nella pubblica fognatura di cui all'Art.10 del sopra citato Disciplinare.

Si prescrive che nel serbatoio di inter-connesione tra approvvigionamento idrico da acquedotto e da recupero, siano messe in atto tutte le precauzioni atte ad evitare in qualsiasi condizione di utilizzo il ritorno all'interno delle tubazioni del pubblico acquedotto di acqua. A questo fine la bocca del tubo di alimentazione in comunicazione diretta con l'acquedotto, dovrà trovarsi al di sopra dello scarico di troppo pieno che deve avere un diametro pari al doppio di quello della tubazione di mandata.

Le opere di allacciamento della rete principale e la realizzazione del gruppo contatore, le stesse saranno oggetto di definizione in sede di richiesta da inoltrarsi a cura del soggetto attuatore presso i competenti uffici di questa azienda; a tal proposito si comunica sin da ora che la posizione del vano contatore dovrà essere a confine fra la strada pubblica via Santa Lucia e la proprietà privata, in posizione che sarà concordata con il soggetto gestore.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cannara.
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 29/06/2020

L'Istruttore
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 29/06/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 01/07/2020

Il Dirigente

Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2